



*Comune di
Costa Masnaga*

***REGOLAMENTO
per assegnazione delle borse di
studio e di altre provvidenze
economiche ad alunni e studenti***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2022



Articolo 1

Finalità

Il Comune di Costa Masnaga, in applicazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, intende favorire il più ampio godimento del diritto allo studio.

Il Comune a tal fine mette a disposizione risorse, nell'ambito del piano annuale per il diritto allo studio, per l'assegnazione di borse di studio e altre provvidenze economiche agli alunni e agli studenti; Per queste ultime si applicherà l'indicatore ISEE, mentre per l'assegnazione delle borse di studio verrà preso in considerazione solo il merito scolastico, senza indicatore ISEE.

Articolo 2

Borse di studio

Nell'ambito delle somme stanziare, le borse di studio sono assegnate con bandi separati per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado e per gli studenti universitari, sulla base di una graduatoria di merito redatta a partire dalla votazione più alta e poi secondo l'ordine decrescente.

Il premio è costituito dall'attribuzione di una somma di denaro da corrispondere in un'unica soluzione a ogni studente che possieda i requisiti indicati e che faccia pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata della prescritta documentazione e sia utilmente collocato nella graduatoria.

Articolo 3

Bando di concorso

I bandi di concorso per l'assegnazione delle borse previste nel presente regolamento sono emanati con atti del Responsabile del Servizio competente, in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso stesso e indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande che, di norma, non dovrà superare il 30 dicembre di ogni anno.

I bandi saranno pubblicati all'Albo on line comunale e sul sito internet istituzionale e potranno essere ulteriormente pubblicizzati.

Articolo 4

Condizioni di ammissione

Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole di istruzione secondaria, le facoltà universitarie statali o equiparate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato nonché gli studenti che hanno conseguito la licenza della scuola secondaria di I grado.

Sono esclusi gli iscritti a corsi serali, domenicali e per corrispondenza, nonché a corsi di recupero, di specializzazione o di perfezionamento professionale.

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I candidati:

- non devono aver frequentato da ripetenti l'anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
- non devono altresì essere beneficiari di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti pubblici o privati di qualsiasi genere.

I candidati devono essere residenti nel Comune di Costa Masnaga alla data di pubblicazione del bando di concorso; devono inoltre aver conseguito la promozione nelle classi dalla 1° alla 4° secondaria di II grado nell'anno in corso relativo alla richiesta di contributo con una votazione media pari o superiore a 8/10;

Sono ammessi altresì fino a un massimo di n. 2 studenti che nell'anno precedente hanno concluso la Scuola Secondaria di I grado con una votazione di 10/10.

Le borse di studio non assegnate potranno essere destinate a soggetti meritevoli, appartenenti a categorie di concorso diverso.

Per la determinazione della media si terrà conto dei voti della pagella di fine anno con esclusione dal calcolo della media del voto in Religione mentre viene compreso il voto in Comportamento e quello in Scienze Motorie.

STUDENTI UNIVERSITARI

I candidati:

- devono essere iscritti nell'anno di riferimento a un corso di studi presso Università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato e non risultano fuori corso;
- Devono aver superato TUTTI gli esami previsti dal Piano di studio fino all'anno accademico precedente, con una media complessiva di almeno 27/30;
- Non devono beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti pubblici o privati di qualsiasi genere;
- Devono essere residenti nel Comune di Costa Masnaga, alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Sono ammessi studenti iscritti a corsi di laurea specialistica che nell'anno di riferimento abbiano conseguito la laurea triennale con votazione proporzionale alla media suddetta.

Sono ammessi altresì studenti, in un numero massimo di due unità, che nell'anno scolastico precedente abbiano concluso la Scuola Secondaria di II grado con una votazione di 100/100.

Le borse di studio non assegnate potranno essere destinate a soggetti meritevoli, appartenenti a categorie di concorso diverso.

Articolo 5

Criteri generali di valutazione

Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione il profitto scolastico, applicando i seguenti criteri di valutazione a ciascun candidato:

1. viene assegnato il punteggio relativo alla media scolastica espressa in decimi per gli studenti delle scuole superiori e in trentesimi per gli studenti universitari.
2. La lode comporta l'attribuzione di 0.2 di punto per ogni lode conseguita.

Articolo 6

Criteri specifici di attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria

1. Verranno predisposte tre graduatorie distinte: una per gli studenti della scuola secondaria di I grado, una per gli studenti delle scuole secondarie di II grado e una per gli studenti universitari.

In tutti i casi sopraindicati, il criterio di attribuzione del punteggio ai fini delle rispettive graduatorie è legato al merito scolastico/accademico.

Nell'eventualità in cui, applicando il punteggio sulla base dei criteri indicati ai sensi dell'art. 5, ci fossero candidati classificati pari merito, si concederà l'assegno per borsa di studio a colui il quale non risulta averne mai beneficiato negli anni precedenti o, comunque, allo studente che non ha ricevuto tale contributo l'anno precedente alla richiesta o, ancora, a colui che, complessivamente, ha ricevuto nel corso dei vari anni scolastici un numero inferiore di borse di studio.

Qualora, nonostante l'applicazione dei criteri sopra indicati, permanessero casi di parità, si preferirà lo studente che ha fatto pervenire per primo la domanda di concessione di borsa di studio al protocollo del Comune.

2. Nel caso fossero due o più gli studenti delle scuole secondarie di I grado ad aver conseguito la licenza media con un voto di 10/10, si preferirà colui che abbia eventualmente ottenuto la lode. Nell'eventualità in cui i candidati predetti abbiano tutti ottenuto il medesimo risultato di merito verrà data priorità allo studente che ha fatto pervenire per primo la domanda di concessione di borsa di studio al protocollo del Comune.

Qualora ci fosse ulteriore parità, si preferirà lo studente più giovane in base al mese di nascita.

3. Gli studenti delle scuole secondarie di II grado, che hanno conseguito la maturità con un punteggio pari a 100/100, verranno inseriti nella graduatoria stilata per gli studenti universitari, mutando il punteggio originariamente espresso in centesimi nel corrispondente voto in trentesimi e verrà attribuito 0.2 di punto in caso di lode.

Articolo 7

Assegnazione delle borse di studio

L'ufficio Servizi Scolastici procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per accertarne l'ammissibilità.

Verranno escluse "a priori" le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati nell'apposito bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei.

Il Responsabile del Servizio con propria determinazione approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio nei limiti del fondo disponibile.

Accanto al nominativo di ciascun beneficiario collocato utilmente in graduatoria, verrà indicato il punteggio totale conseguito in applicazione dei criteri sopra illustrati.

Il conferimento del contributo è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria, con riguardo al numero di borse di studio disponibili, e sarà data comunicazione scritta ai concorrenti risultati vincitori.

L'amministrazione deciderà di anno in anno, sulla base delle risorse effettivamente fruibili, il numero di borse di studio da erogare.

La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso pubblicato per giorni 15 all'albo Pretorio comunale.

Le borse di studio verranno assegnate non oltre il 30 aprile dell'anno successivo al bando, e gli assegnatari verranno convocati per una cerimonia pubblica.

È previsto altresì, per tutti i concorrenti idonei, un attestato di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato al bando, e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne.

La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di Costa Masnaga e dovrà pervenire, entro i termini di scadenza stabiliti dal suddetto bando, mediante una delle seguenti alternative modalità:

- a mano all'Ufficio Protocollo comunale;
- oppure tramite PEC (se il mittente è in possesso di indirizzo PEC);
- oppure a mezzo mail ordinaria.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del certificato di iscrizione al corso di studi e dichiarazione di studio rilasciata dall'Autorità scolastica competente dal quale risulti la votazione finale, conseguita nell'anno scolastico precedente al bando di concorso (per le scuole statali la suddetta documentazione è sostituita da autocertificazione);
- b) per gli studenti universitari: piano di studi del corso di laurea e dichiarazione di studio dal quale risultino gli esami sostenuti e le votazioni riportate fino all'anno di corso precedente rispetto a quello in cui si chiede la concessione di borsa di studio (per le università statali la suddetta documentazione è sostituita da autocertificazione).

Diverse modalità di presentazione delle domande, anche attraverso piattaforme telematiche, verranno rese pubbliche a cura dell'ufficio scolastico, qualora adottate.

La carenza di documentazione comporterà l'ammissione con riserva di integrazione.

La documentazione presentata non viene restituita.

Articolo 9 Verifiche e sanzioni

L'Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.

Qualora si accertino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l'assegnatario è tenuto alla sua restituzione, con segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

Art. 10 Integrazione dote scuola

Il Comune, a integrazione della Dote Regionale, mette a disposizione un ulteriore rimborso spese, proporzionale alla spesa prevista per l'acquisto dei libri di testo, nell'ambito degli importi stanziati nel Piano per il Diritto allo Studio.

L'Ufficio Servizi Scolastici provvederà annualmente all'impegno dei fondi e alla predisposizione e pubblicazione della relativa domanda.

I requisiti di partecipazione sono quelli per l'ammissione alla Dote Scuola.

La domanda di partecipazione deve essere corredata dal valore dell'indicatore ISEE.

La mancata comunicazione dell'indicatore ISEE comporterà la non attribuzione del contributo in oggetto.

L'erogazione è subordinata alla mancanza di situazione debitoria con il Comune relativamente ai servizi scolastici.

Art. 11

Agevolazioni per il servizio di refezione scolastica

Nell'ambito di quanto stabilito nel Piano per il Diritto allo Studio, la Giunta Comunale determina le modalità e il valore dell'indicatore ISEE per l'accesso alle agevolazioni per la fruizione del servizio di refezione scolastica.

Art. 12

Agevolazioni per il servizio di trasporto scolastico

Nell'ambito di quanto stabilito nel Piano per il Diritto allo Studio, la Giunta Comunale determina le modalità e il valore dell'indicatore ISEE per l'accesso alle agevolazioni per la fruizione del servizio di trasporto scolastico.